



CITTA' DI BARLETTA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 88
del 19/12/2018

OGGETTO: ANNO D'IMPOSTA 2019 - ALIQUOTE TASI - CONFERMA

L'anno duemiladiciotto il giorno diciannove del mese di Dicembre alle ore 11.59 nella sala consiliare posta al piano rialzato dell'ex Tribunale in Via Zanardelli, convocato con inviti scritti recapitati a termini di legge, si è riunito in seduta Ordinaria pubblica, di Prima convocazione, il Consiglio Comunale.

Risultano presenti e assenti i Consiglieri, come dall'elenco che segue:

		Presenti			Presenti
01. Cannito Cosimo Damiano	Sindaco	P	18. MAZZARISI Michele	Consigliere	P
02. CARONE Maria Angela	Consigliere Anziano	P	19. MELE Stella	Vice Presidente	P
03. CORIOLANO ROTUNNO Antonio	Consigliere	P	20. MEMEO Riccardo	Consigliere	P
04. BASILE Giuseppe	Consigliere	P	21. MARZOCCA Ruggiero	Consigliere	P
05. DIVINCENZO Antonio Michele	Consigliere	P	22. LAFORGIA Vincenzo	Consigliere	P
06. MENNEA Ruggiero	Consigliere	P	23. ANTONUCCI Luigi Rosario	Consigliere	P
07. CASCELLA Rosa	Consigliere	P	24. DIMONTE Luigi	Consigliere	P
08. MAFFIONE Rosanna	Consigliere	A	25. DAMATO Antonio Angelo	Consigliere	P
09. DICORATO Ruggiero	Consigliere	P	26. LIONETTI Salvatore	Consigliere	P
10. RIZZI Giuseppe Antonio	Consigliere	P	27. DILEO Rocco	Consigliere	P
11. BUFO Giuseppe	Consigliere	P	28. DIPOLA Giuseppe	Consigliere	P
12. SPINAZZOLA Adelaide	Consigliere	P	29. QUARTO Ruggiero	Consigliere	P
13. SPINAZZOLA Massimo Antonio	Consigliere	P	30. FILANNINO Michelangelo Domenico	Consigliere	A
14. MAFFIONE Michele	Consigliere	A	31. DELVECCHIO Benedetto	Consigliere	P
15. DICATALDO Sabino	Presidente	P	32. DORONZO Carmine	Consigliere	P
16. LOSAPPIO Giuseppe	Consigliere	P	33. BASILE Ruggiero Flavio	Vice Presidente	A
17. GRIMALDI Pier Paolo	Consigliere	P			

Presenti n. 29

Assenti n. 4

Partecipa il Segretario Carlucci Domenico.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente DICATALDO Sabino dichiara la seduta aperta.

Assessori presenti: Ruggiero Passero, Annamaria Lacerenza, Michele Lasala, Cefola Gennaro, Tupputi Rosa, Lanotte Marcello, Lucia Ricatti, Gennaro Calabrese, Michele Ciniero.

Il Presidente introduce il punto all'ordine del giorno.

Seguono discussione ed interventi così come da rendicontazione depositata agli atti dell'Ufficio.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 182 del 06 novembre 2018 avente ad oggetto "ANNO D'IMPOSTA 2019 - ALIQUOTE TASI - CONFERMA" acclusa alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale unitamente a tutti i suoi allegati – All. 1-;

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile dei responsabili dei servizi ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. n. 267 del 18/08/2000;

ACQUISITO il parere della Commissione Consiliare competente;

Visto il D.lgs. n. 267/2000;

Visto il D.lgs. n. 118/2011;

Vista la L. n. 147/2013;

Vista la L. n. 208/2015;

Vista la L. n. 232/2016;

Vista la L. n. 205/2017;

Si procede quindi alla votazione del provvedimento, attraverso il sistema multimediale integrato, dando lettura degli esiti sotto riportati:

Consiglieri presenti: 29.

Consiglieri assenti: 4 (Basile Ruggiero Flavio, Maffione Rosanna, Filannino, Maffione Michele).

Votanti: 29.

Voti a favore: 24.

Voti contrari: 5 (Basile Giuseppe, Carone, Coriolano, Doronzo, Quarto).

Astenuti: ===.

D E L I B E R A

1. **la deliberazione** di Giunta Comunale n. 182 del 06 novembre 2018 avente ad oggetto "ANNO D'IMPOSTA 2019 - ALIQUOTE TASI - CONFERMA" è acclusa alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale unitamente a tutti i suoi allegati;
2. **DI CONFERMARE** per l'anno 2019 le aliquote già in vigore per l'annualità 2018 – 2017 – 2016 e 2015 che risultano le seguenti:
 - Aliquota per l'abitazione principale rientrante nelle categorie catastali A1 – A8 – A9 e relative pertinenze: 0,20% SENZA DETRAZIONE;
 - Aliquota per altri fabbricati diversi dall'abitazione principale di categoria A1 – A8 – A9 ivi compresi i fabbricati rurali e c.d. beni merce: 0% (AZZERAMENTO ALIQUOTA);
 - Aliquota aree fabbricabili: 0% (AZZERAMENTO ALIQUOTA);

3. **DI DARE ATTO CHE** le aliquote di cui al punto precedente rispettano i limiti fissati dall'art. 1, commi 677 e 678 della L. 27/12/2013, n. 147;
4. **DI DARE ATTO CHE**, ai sensi dell'art. 1, comma 17, Legge di Stabilità 2016, il minor gettito derivante dall'applicazione delle norme che abrogano quelle componenti di TASI, come sopra evidenziate, troverà copertura da una maggiore dotazione del Fondo di Solidarietà Comunale;
5. **DI INVIARE** telematicamente, le aliquote approvate con la presente deliberazione e gli elementi da essa risultanti, nell'apposita sezione del Portale del Federalismo secondo le modalità di trasmissione stabiliti dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale;
6. **DI DARE ATTO** che il presente provvedimento non comporta alcun impegno di spesa.

Entra il Consigliere Maffione Michele

Successivamente, Ravvisata la necessità di attribuire al presente atto la immediata eseguibilità ex art.134 del D.Lgs.267/2000 e s.m.i., si procede alla votazione, attraverso il sistema multimediale integrato, dando lettura degli esiti sotto riportati:

Consiglieri presenti: 30.

Consiglieri assenti: 3 (Basile Ruggiero Flavio, Maffione Rosanna, Filannino).

Votanti: 27.

Voti a favore: 25.

Voti contrari: 2 (Doronzo, Quarto).

Astenuti: 3 (Basile Giuseppe, Carone, Coriolano).

DELIBERA

7. **DI DICHIARARE** la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai Sensi dell'art.134, comma 4, del D.Lgs. n.267/2000, con separata votazione il cui esito è sopra riportato;



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2018** / **102**

Ufficio Proponente: **Servizio tributi**

Oggetto: **ANNO D'IMPOSTA 2019 - ALIQUOTE TASI - CONFERMA**

Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Servizio tributi)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 22/11/2018

Il Responsabile di Settore
Nigro Michelangelo

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 26/11/2018

Responsabile del Servizio Finanziario
Nigro Michelangelo

IL PRESIDENTE

DICATALDO Sabino

IL SEGRETARIO GENERALE

Carlucci Domenico
(firmato digitalmente)

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art. 20 e 21 D.lgs 82/2005 da:

carlucci domenico;1;111462580969013592634518056612208455700

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico che copia di questa deliberazione della Giunta Comunale è stata pubblicata all'albo pretorio informatico del Comune oggi *15/01/2019* e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124, primo comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267.

Addì 15/01/2019

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

DORONZO Carmine

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art. 20 e 21 D.lgs 82/2005 da:

Rossella Adriana Messanelli;1;2975526



CITTA' DI BARLETTA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

*N. 182
del 06/11/2018*

OGGETTO: ANNO D'IMPOSTA 2019 - ALIQUOTE TASI - CONFERMA

L'anno duemiladiciotto il giorno sei del mese di Novembre alle ore 18.15 nella Sede Comunale si è riunita

LA GIUNTA COMUNALE

convocata nelle forme di legge.

Sono rispettivamente presenti ed assenti i sigg.:

		Presenti	Assenti
Cannito Cosimo Damiano	Sindaco	X	
Lanotte Marcello	Vice sindaco	X	
Calabrese Gennaro	Assessore	X	
Cefola Gennaro	Assessore	X	
Ciniero Michele	Assessore	X	
Lacerenza Anna Maria	Assessore	X	
LASALA Michele	Assessore	X	
Ricatti Lucia	Assessore	X	
Passero Ruggiero	Assessore	X	
Tupputi Rosa	Assessore	X	

Presiede il Sindaco Cannito Cosimo Damiano

Partecipa il Segretario Generale Carlucci Domenico

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e invita a deliberare sull'argomento indicato in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO l'art. 1, comma 639, della L. 27/12/2013, n. 147, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2014, dell'Imposta Unica Comunale (IUC), composta dall'Imposta Municipale Propria (IMU) di cui all'art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214, dalla Tassa sui rifiuti (TARI) e dal Tributo per i servizi indivisibili (TASI);

VISTE le disposizioni dei commi 669-703, del citato articolo 1 della L. 27/12/2013, n. 147, i quali disciplinano il tributo per i servizi indivisibili (TASI);

VISTI inoltre gli articoli 1 e 2 del D.L. 06/03/2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla L. 02/05/2014, n. 68, i quali hanno modificato la disciplina della TASI;

ATTESO CHE con la Legge 28 dicembre 2015, n. 208 – Legge di stabilità 2016 – sono state introdotte le seguenti importanti novità in materia di **TASI**:

In particolare l'art. 1 comma 14. modifica l'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147:

a) al comma 639 le parole: *“a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile”* sono sostituite dalle seguenti: *“a carico, sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.”*;

b) il comma 669 è sostituito dal seguente: *“669. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, **ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale**, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.”*;

c) al comma 678 è aggiunto in fine il seguente periodo: *“Per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l'aliquota è ridotta allo 0,1 per cento. I comuni possono modificare la suddetta aliquota, in aumento, sino allo 0,25 per cento o, in diminuzione, fino all'azzeramento.”*;

d) al comma 681, sono aggiunti in fine i seguenti periodi: *“Nel caso in cui l'unità immobiliare è detenuta da un soggetto che la destina ad abitazione principale, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, il possessore versa la TASI nella percentuale stabilita dal comune nel regolamento relativo all'anno 2015. Nel caso di mancato invio della delibera entro il termine del 10 settembre 2014 di cui al comma 688 ovvero nel caso di mancata determinazione della predetta percentuale stabilita dal comune nel regolamento relativo al 2015, la percentuale di versamento a carico del possessore è pari al 90 per cento dell'ammontare complessivo del tributo.”*.

e) al comma 688 le parole *“21 ottobre”* sono sostituite dalle seguenti *“termine perentorio del 14 ottobre”*.

CONSIDERATO CHE pertanto il comma 14 sancisce l'esclusione dalla TASI delle abitazioni principali, declinandola anche con riferimento alle specificità del tributo.

In particolare, la lettera a), con una modifica al comma 639, elimina la TASI dagli immobili destinati ad abitazione principale non solo del possessore, ma anche *“dell'utilizzatore e del suo nucleo familiare”*, ad eccezione degli immobili classificati nelle categorie A/1, A/8 e A/9 (cd. *“immobili di lusso”*).

Con la lettera b) viene sostituito il comma 669 della legge di stabilità 2014, riguardante il presupposto impositivo della TASI. Tale nuova disposizione rappresenta una norma di coordinamento con la generale esenzione TASI di abitazioni principali e terreni agricoli. Viene precisato che il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di

fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione dei terreni agricoli e dell'abitazione principale. Restano imponibili le abitazioni "di lusso" (A/1, A/8 e A/9).

TENUTO CONTO CHE

- la Legge di stabilità 2016 (art. 1, comma 26, della legge n. 208 del 28.12.2015) ha disposto il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali per l'anno 2016, rispetto ai livelli deliberati per il 2015, fatta eccezione per le tariffe relative alla tassa rifiuti (TARI);
- la Legge di Bilancio 2017 ([art. 1](#), comma 42 della L. 232/2016) ha prorogato al 2017 il blocco agli aumenti già previsto per il 2016;
- la Legge di Bilancio 2018 (art. 1 comma 37 lett.a) della Legge n. 205 del 27 dicembre 2017) ha esteso al 2018 il blocco agli aumenti già disposto per il 2016 ed il 2017;

CONSIDERATO CHE la Legge di Bilancio 2019 non è ancora stata approvata e che pertanto, a legislazione vigente, i Comuni, nei limiti delle singole Leggi d'imposta, possono utilizzare la leva fiscale per sostenere la spesa;

TENUTO CONTO CHE in occasione dall'Assemblea Nazionale dell'ANCI, tenutasi a Rimini nell'ottobre 2018, è emersa la volontà di restituire ai Comuni la più ampia libertà sulle politiche fiscali, in coerenza con il dettato costituzionale;

TENUTO CONTO CHE nel DUP 2018/2020 e nella sua Nota di Aggiornamento, approvati dal Consiglio Comunale rispettivamente con Delibera n. 46 del 9 novembre 2017 e Delibera n. 51 del 22 marzo 2018, nella parte in cui si rivendicava l'autonomia finanziaria degli enti locali riconosciuta dall'Art.119 della Costituzione Italiana, si prevedeva che, al fine di garantire gli equilibri di bilancio, tra le entrate proprie poteva essere previsto un incremento rinveniente dalla rimodulazione dell'addizionale IRPEF;

TENUTO CONTO CHE pertanto questa Amministrazione ha intenzione di incrementare le aliquote IRPEF, lasciando inalterate le aliquote IMU e TASI;

VISTO il vigente Regolamento comunale per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 30/04/2016;

VISTO in particolare il comma 683 il quale stabilisce che: "Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le aliquote della TASI, in conformità con i servizi ed i costi individuati ai sensi della lettera b), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili";

RICHIAMATO inoltre l'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296 dove si prevede che gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

VISTO l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che il termine per la deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli Enti Locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, disponendo, contestualmente che tali regolamenti, anche se adottati successivamente al 1° gennaio dell'anno di riferimento del bilancio

di previsione, hanno comunque effetto da tale data;

VISTO l'art. 151, comma 1, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL), che fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione da parte degli enti locali del bilancio di previsione per l'anno successivo e dispone che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato- città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;

VISTO l'art. 13, comma 13-bis, del D.L. 201/2011, come modificato dall'art. 10, comma 4, lettera b, del D.L. 35/2013, convertito con modificazioni dalla L. 64/2013, il quale stabilisce che: *“A decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e' eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata di cui al medesimo articolo 9 e' eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune e' tenuto a effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il 21 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”*;

VISTO altresì l'art. 13, comma 15, del citato D.L. 201/2011 ove si prevede che: *“A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo e' sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997”*;

VISTA la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale prot. n. 4033/2014 del 28/02/2014, la quale stabilisce le modalità per la trasmissione telematica, mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale, delle delibere di approvazione delle aliquote o tariffe e dei regolamenti dell'imposta unica comunale;

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, i pareri di regolarità tecnica e finanziaria responsabile dell'area competente;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

VISTA la L. 28/12/2015, n. 208;

A voti unanimi espressi nei modi e nelle forme di legge

DELIBERA DI PROPORRE AL CONSIGLIO COMUNALE

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento

DI CONFERMARE per l'anno 2019 le aliquote TASI già in vigore per l'annualità 2018 – 2017 – 2016 e 2015 che risultano le seguenti:

- **Aliquota per l'abitazione principale rientrante nelle categorie catastali A1 – A8 – A9 e relative pertinenze: 0,20% SENZA DETRAZIONE;**
- **Aliquota per altri fabbricati diversi dall'abitazione principale di categoria A1 – A8 – A9 ivi compresi i fabbricati rurali e c.d. beni merce: 0% (AZZERAMENTO ALIQUOTA);**
- **Aliquota aree fabbricabili: 0% (AZZERAMENTO ALIQUOTA);**

DI DARE ATTO CHE le aliquote di cui al punto precedente rispettano i limiti fissati dall'art. 1, commi 677 e 678 della L. 27/12/2013, n. 147;

DI DARE ATTO CHE, ai sensi dell'art. 1, comma 17, Legge di Stabilità 2016, il minor gettito derivante dall'applicazione delle norme che abrogano quelle componenti di TASI, come sopra evidenziate, a legislazione vigente, troverà copertura da una maggiore dotazione del Fondo di Solidarietà Comunale;

DI INVIARE telematicamente, le aliquote approvate con la presente deliberazione e gli elementi da essa risultanti, nell'apposita sezione del Portale del Federalismo secondo le modalità di trasmissione stabiliti dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale;

DI DARE ATTO che il presente provvedimento non comporta alcun impegno di spesa.

DI DICHIARARE, con separata e palese votazione unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2018** / **288**

Ufficio Proponente: **Servizio tributi**

Oggetto: **ANNO D'IMPOSTA 2019 - ALIQUOTE TASI - CONFERMA**

Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Servizio tributi)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 06/11/2018

Il Responsabile di Settore
Nigro Michelangelo

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 06/11/2018

Responsabile del Servizio Finanziario
Nigro Michelangelo

IL SINDACO

Cannito Cosimo Damiano

IL SEGRETARIO GENERALE

Carlucci Domenico
(firmato digitalmente)

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art. 20 e 21 D.lgs 82/2005 da:

carlucci domenico;1;111462580969013592634518056612208455700

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPI GRUPPO

Certifico che copia di questa deliberazione della Giunta Comunale è stata pubblicata all'albo pretorio informatico del Comune oggi *08/11/2018* e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124, primo comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267.

Contestualmente alla pubblicazione all'albo gli estremi di questa deliberazione sono stati inclusi nell'elenco trasmesso ai consiglieri Capo Gruppo in conformità all'art.125 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267.

Addi 08/11/2018

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

MESSANELLI Rossella Adriana

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art. 20 e 21 D.lgs 82/2005 da:

Rossella Adriana Messanelli;1;2975526